SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 822-A)

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE SANTONASTASO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dei Trasporti

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1980

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66, concernente interventi a garanzia dell'esercizio di pubblici servizi di trasporto in regime di concessione

---

Comunicata alla Presidenza il 14 aprile 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 8 giugno 1978, n. 297, all'articolo 15, ha previsto, entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione, la presentazione da parte del Governo di un piano per il risanamento tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o in gestione governativa.

Tale piano, inquadrato in quello più generale dei trasporti, avrebbe dovuto determinare, d'intesa con le Regioni, le linee ferroviarie eventualmente da sopprimere, quelle da sostituire con servizi automobilistici ed ancora le linee da mantenere in esercizio, con l'individuazione, per queste ultime, di quelle aventi interesse locale e di quelle di interesse nazionale. Il piano avrebbe dovuto indicare i tempi di attuazione per la delega amministrativa alle Regioni delle funzioni relative alle ferrovie in concessione o in gestione governativa dichiarate non più utili alla rete primaria nazionale e disciplinare l'assorbimento delle linee ritenute di interesse nazionale da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, la quale avrebbe provveduto direttamente al loro ammodernamento e potenziamento.

Alle disposizioni previste dall'anzidetto articolo 15 della legge n. 297 si è data attuazione da parte del Governo con la presentazione al Parlamento di due distinti disegni di legge: il primo concerne la ristrutturazione delle linee, mentre l'altro prevede la revisione annua parametrica delle sovvenzioni annue di esercizio per tutte le ferrovie in concessione, analogamente a quanto previsto dalla legge n. 297 per le ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea.

Il ritardo intervenuto nell'*iter* parlamentare ha impedito, purtroppo, l'approvazione e la conseguente applicazione delle predette norme con gravi conseguenze per il reperimento dei mezzi finanziari necessari ad assicurare tra l'altro le competenze al personale; sono venute infatti a mancare la possibilità di qualsiasi intervento per il ripiano delle perdite delle ferrovie, pervenute alla terza ed ultima revisione della sovvenzione e quindi la garanzia cui gli istituti di credito possono ancorare i loro finanziamenti.

Per superare le gravi conseguenze della cessazione della precedente normativa il Governo, attraverso l'articolo 1 del decreto in esame, si è visto costretto a differire il termine del 1° gennaio 1980, previsto dai commi terzo e quarto dell'articolo 15 della legge numero 297 del 1978, alla data in cui entreranno in vigore le nuove norme.

A questo punto si rende opportuno rilevare che il disegno di legge presentato dal Governo per la estensione a tutte le ferrovie in concessione e in gestione commissariale governativa delle norme previste dalla legge numero 297 del 1978 prevede, all'articolo 4, la facoltà per il Ministero dei trasporti di concedere acconti annui fino al limite massimo cautelativo dell'80 per cento delle maggiori perdite effettivamente verificatesi, acconti da recuperare con la determinazione della nuova sovvenzione; tale misura tende a contenere l'aggravio degli onerosi interessi passivi verso istituti bancari ed enti previdenziali.

Una volta deciso di ricorrere alla emanazione di un decreto per il differimento dei termini il Governo ha ravvisato la opportunità di estenderne la portata con un secondo articolo che anticipasse il contenuto dell'anzidetto articolo 4 del disegno di legge già presentato, consentendo con esso, per le considerazioni precedentemente fatte, alle aziende esercenti una parziale copertura dei disavanzi pregressi insieme alla possibilità di provedere ai necessari, urgenti prefinanziamenti.

Conformemente al mandato ricevuto dalla 8ª Commissione il relatore sollecita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge di conversione.

SANTONASTASO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

27 marzo 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

27 marzo 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di competenza, a maggioranza, esprime parere favorevole.

Peraltro la Commissione manifesta perplessità per la tipologia di copertura utilizzata: non si comprende infatti per quali ragioni sui capitoli ordinari dello stato di previsione del Ministero dei trasporti ai quali si rinvia, senza alcuna quantificazione, per la copertura (uno dei quali — il capitolo 1652 — ha per oggetto spese obbligatorie) sia stato possibile, in sede di determinazione della competenza da iscrivere per l'anno finanziario 1980, prevedere uno stanziamento che, *ex post*, appare oggettivamente sovradimensionato rispetto alle esigenze poste dalla normativa sostanziale, di supporto ai capitoli in questione, vigente al momento della redazione del progetto di bilancio presentato al Parlamento; talchè appare oggi possibile utilizzare detto spazio finanziario per coprire un nuovo provvedimento legislativo, anche se avente per oggetto la stessa materia.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66, concernente interventi a garanzia dell'esercizio di pubblici servizi di trasporto in regime di concessione.

Decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 77 del 19 marzo 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare provvedimenti per consentire al Ministero dei trasporti interventi finanziari intesi a garantire la continuità e la regolarità dei pubblici servizi di trasporto ferroviario in concessione, in attesa dell'emanazione di nuove norme in attuazione dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Il termine del 1° gennaio 1980, previsto dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297, quale limite di efficacia, per le ferrovie in regime di concessione, delle disposizioni contenute nei citati commi, è differito alla data di entrata in vigore delle nuove norme legislative per il risanamento delle ferrovie stesse, in base ai criteri stabiliti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297.

Articolo 2.

In attesa dell'emanazione delle nuove norme di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge 8 giugno 1978, numero 297, e dell'espletamento delle istruttorie relative all'aggiornamento della sovvenzione annua di esercizio, il Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — è autorizzato ad erogare alle ferrovie in regime di concessione, sentito il Comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 13 della legge 8 giugno 1978, n. 297, acconti sino al limite massimo dell'80 per cento delle maggiori perdite annue di esercizio effettivamente verificatesi rispetto a quelle considerate per la determinazione della sovvenzione annua già accordata.

Tali acconti, concedibili anche sulle presunte perdite di esercizio dell'anno 1980, saranno recuperati in sede di determinazione della nuova sovvenzione annua.

Articolo 3.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, per l'anno 1980, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 1652 e 1654 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno medesimo.

Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1980.

PERTINI

COSSIGA — PRETI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO